

# Regolamento del Tribunale amministrativo federale (RTAF)

## Modifica del 18 marzo 2014

---

*Il Tribunale amministrativo federale  
decreta:*

I

Il regolamento del 17 aprile 2008<sup>1</sup> del Tribunale amministrativo federale è modificato come segue:

*Art. 22*           Corti riunite

<sup>1</sup> Il presidente della Conferenza dei presidenti presiede le sedute delle corti riunite.

<sup>2</sup> Il presidente designa un membro del Tribunale che allestisce un rapporto sulla questione di diritto da giudicare. È possibile designare un secondo relatore.

<sup>3</sup> L'astensione è esclusa. Il presidente partecipa alla votazione se fa parte di una corte interessata.

<sup>4</sup> In caso di parità di voti è determinante il voto del presidente se egli partecipa alla votazione; altrimenti, la decisione gli spetta.

<sup>5</sup> La Conferenza dei presidenti regola la procedura delle corti riunite in una direttiva.

<sup>6</sup> Le Corti IV e V regolano la procedura delle corti IV e V riunite. A questa procedura non si applica il capoverso 1.

II

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2014.

18 marzo 2014

In nome del Tribunale amministrativo federale:

Il presidente, Markus Metz

Il segretario generale, Jürg Felix

<sup>1</sup> RS 173.320.1

